

Legge regionale 19 novembre 1990 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 02/12/1999

Provvedimenti per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e dei Consorzi garanzia fidi tra imprese artigiane.

Art. 1

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

2 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999

Art. 3

(1)

1. Dopo il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

<<Le cooperative che abbiano fruito delle anticipazioni debbono mantenere i requisiti stabiliti dall' articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per almeno un triennio decorrente dalla data di erogazione del finanziamento, a pena di decadenza del beneficio e di revoca dell' anticipazione concessa, con la maggiorazione degli interessi risultanti dall' applicazione del tasso netto sui depositi di tesoreria regionale in vigore tempo per tempo. >>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998

Art. 4

1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 400 milioni per l' anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 400 milioni.

3. Al predetto onere di lire 400 milioni, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.